

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 09 APRILE 2014 alle ore 15:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede DEMOS MALAVASI, Presidente del Consiglio Provinciale, con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

È presente il Presidente della Provincia Emilio SABATTINI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 26 membri su 31, assenti n. 5. In particolare risultano:

BARACCHI GRAZIA	Presente	RABITTI GIORGIA	Presente
BERTOLINI GIOVANNA	Presente	RINALDI BRUNO	Presente
BIAGI LORENZO	Presente	RINALDI ENZO	Presente
BRUNETTI MONICA	Presente	SABATTINI EMILIO	Presente
CIGNI FAUSTO	Presente	SANTI MARC'AURELIO	Presente
CORTI STEFANO	Presente	SEVERI CLAUDIA	Assente
COTTAFAVI ENNIO	Presente	SIENA GIORGIO	Presente
CUZZANI PATRIZIA	Assente	SIGHINOLFI MAURO	Presente
DEGLIESPOSTI LIVIO	Presente	TARTAGLIONE PIER NICOLA	Presente
GAZZOTTI ELENA	Presente	TURCHI ELISABETTA	Presente
GHELFI LUCA	Assente	VACCARI ROBERTO	Presente
MALAGUTI MATTEO	Assente	VICENZI FABIO	Assente
MALAVASI DEMOS	Presente	VIGNOLA MARINA	Presente
MANTOVANI IVANO	Presente	ZANNI ROBERTA	Presente
MAZZI DANTE	Presente	ZAVATTI DENIS	Presente
PEDERZINI SERGIO	Presente		

Si dà atto che sono presenti altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 2 dello Statuto della Provincia, gli Assessori:

CERETTI CRISTINA, GALLI MARIO, GOZZOLI LUCA, PAGANI EGIDIO, SIROTTI MATTIOLI DANIELA, VALENTINI MARCELLA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 82

PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA MONTE S. GIULIA DI MONCHIO DI PALAGANO. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Oggetto:

PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA MONTE S. GIULIA DI MONCHIO DI PALAGANO. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Il Parco provinciale della Resistenza Monte Santa Giulia si estende per oltre 28 ettari attorno alla cima del Monte S.Giulia,che, acquisito alla proprietà della Provincia, è stato istituito con delibera del Consiglio Provinciale del 11 Marzo 1970.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11.02.2009 è stato approvato il regolamento del parco attualmente in vigore.

Dopo oltre 5 anni di applicazione si ritiene di proporre , anche sulla base di richieste pervenute, alcune modifiche al regolamento relative, in particolare, alla conduzione dei cani da tartufo, ai seguenti articoli:

#### **Art. 2**

1. La visita al Parco è libera e gratuita nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.
2. I visitatori possono entrare nel Parco solo nei giorni, orari e attraverso gli accessi previsti.
3. L'attività equestre è consentita solo lungo la rete dei sentieri e non deve dare disturbo alla sicurezza ed alla tranquillità degli utenti.
4. L'accesso ed il transito con mountain bike è consentito solo lungo la rete dei sentieri e non deve dare disturbo alla sicurezza ed alla tranquillità degli utenti.
5. E' vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada.
6. E' ammesso l'ingresso degli autoveicoli che trasportano persone disabili, previo controllo del personale addetto. E' inoltre ammesso l'accesso dei veicoli di servizio alle strutture del Parco.
7. E' vietata ogni forma di campeggio e pernottamento all'interno dell'area dei Parchi, nonché l'allestimento di tende, baracche, capanne temporanee e simili, non espressamente autorizzata con atto del Dirigente provinciale competente

Il comma 7. viene così modificato:

E' vietata ogni forma di campeggio e pernottamento all'interno dell'area del Parco, nonché l'allestimento di tende, baracche, capanne temporanee e simili, non espressamente autorizzata con atto del Dirigente provinciale competente.

#### **Art. 3**

1. La flora e la fauna del Parco sono protette.  
E' vietata la raccolta e il danneggiamento di piante e fiori e di qualsiasi altro materiale componente il patrimonio naturale del Parco.  
Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati, al patrimonio ambientale.
2. E' vietata nel territorio del Parco l'attività venatoria; sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica..

3. E' vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo; la preparazione a caldo di cibi è consentita unicamente nelle zone appositamente predisposte.
4. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori, laddove presenti. In caso di mancanza o di insufficienza dei contenitori, i rifiuti devono essere portati nei cassonetti delle stazioni ecologiche esterne al Parco.
5. E' vietata l'installazione e la diffusione di cartelli, manifesti o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade d'accesso.  
La Provincia si riserva di autorizzare con atto del Dirigente provinciale competente l'installazione e la concessione di plance pubblicitarie nei parcheggi di pertinenza.
6. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nel rispetto della L.R. n° 6/1996 e ss.mm..
7. La raccolta dei tartufi è consentita nel rispetto delle leggi vigenti e delle seguenti modalità: il raccoglitore in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta, prima di iniziare la propria attività di ricerca e raccolta, deve segnalare la propria presenza all'interno del Parco attraverso la compilazione di una scheda da inserire nell'apposita cassetta posizionata all'esterno del Centro Visite del Parco e dei punti di accesso al parco stesso ( parcheggio auto). Su tale scheda il raccoglitore dovrà indicare dati anagrafici, n. tesserino e data di scadenza, la zona di raccolta e l'orario di arrivo. E' fatto divieto di raccolta di tartufi all'interno delle aree debitamente recintate ( tartufaie coltivate e recintate).

Il comma 1. viene così' modificato:

La flora e la fauna del Parco sono protette.

E' vietata la raccolta e il danneggiamento di piante e fiori e di qualsiasi altro elemento componente il patrimonio naturale del Parco.

Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati, al patrimonio ambientale.

Il comma 7. viene così' modificato:

La raccolta dei tartufi è consentita nel rispetto delle leggi vigenti e delle seguenti modalità: il raccoglitore in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta, prima di iniziare la propria attività di ricerca e raccolta, deve segnalare la propria presenza all'interno del Parco attraverso la compilazione di una scheda da inserire nell'apposita cassetta posizionata all'esterno del Centro Visite del Parco e dei punti di accesso al parco stesso ( parcheggio auto). Su tale scheda il raccoglitore dovrà indicare dati anagrafici, n. tesserino e data di scadenza, la zona di raccolta e l'orario di arrivo. E' fatto divieto di raccolta di tartufi all'interno delle aree debitamente recintate ( tartufaie coltivate e recintate) ad esclusione delle persone autorizzate.

#### **Art. 6**

1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.

Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del Parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.

I genitori e gli accompagnatori rispondono dell'incolumità e del fatto dei minori loro affidati.

2. E' fatto obbligo di utilizzare i bagni pubblici.
3. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio; il padrone deve essere munito di museruola e strumenti per ripulire il suolo dagli escrementi dell'animale, fatto cui deve provvedere prontamente. I cani rinvenuti liberi saranno catturati.
4. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Il comma 3. viene così modificato:

I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio; il conduttore deve essere attrezzato di museruola e strumenti per ripulire il suolo dagli escrementi dell'animale, fatto cui deve provvedere prontamente. I cani rinvenuti liberi saranno catturati.

Il comma 4. viene così modificato:

Gli obblighi di cui al comma 3 non si applicano ai cercatori di tartufo, riguardo la condotta dei loro cani, dal 1° ottobre al 31 marzo; dal 1° aprile al 31 luglio non si applicano ai cercatori di tartufo, riguardo la condotta dei loro cani, gli obblighi di cui al comma 3. ad eccezione dei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il comma 4. diventa comma 5.

#### **Art. 8**

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 e sono determinate tra un limite minimo ed un limite massimo ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto nella tabella Allegato A1) al presente Regolamento.
2. Gli agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo Art. 9.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Provincia di Modena.
4. I proventi vanno alla Provincia di Modena.

Il comma 3. viene così modificato:

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena.

Le proposte di modifica sono state discusse ed approvate dal Comitato di Coordinamento del Parco nella seduta del 30 ottobre 2013.

La Commissione Consiliare Controllo e Garanzia ha esaminato il presente atto nella seduta del 7-4-2014.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento del Parco provinciale della Resistenza Monte Santa Giulia di Monchio di Palagano approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11.02.2009, attualmente in vigore;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento del Parco provinciale della Resistenza Monte Santa Giulia di Monchio di Palagano così come modificato, che si allega alla presente delibera e ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- 3) di confermare le sanzioni relative alla violazione del Regolamento approvate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 15 del 11.02.2009 che si allegano alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante (allegato 2);
- 4) di trasmettere la presente deliberazione all'Unione di Comuni Valli Dolo, Dragone e Secchia e ai Comuni di Palagano e Prignano s/Secchia componenti del Comitato di coordinamento del Parco;
- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A seguito di illustrazione da parte del Presidente Sabattini e successivo dibattito con l'intervento dei Consiglieri Corti, Pederzini e Rinaldi Bruno, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la presente deliberazione, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 26
ASTENUTI	N. 4 (Gruppo Misto: Pederzini; PdL: Bertolini, Mazzi, Sighinolfi)
FAVOREVOLI	N. 18 (PD - NCD)
CONTRARI	N. 4 (Lega Nord: Biagi, Corti, Degliesposti, Zavatti)

---

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
DEMOS MALAVASI

Il Segretario Generale  
GIOVANNI SAPIENZA

allegato 1)

## **REGOLAMENTO DEL PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA DI MONTE S. GIULIA**

### **Art. 1**

La Provincia, con il presente Regolamento, disciplina l'accesso e l'utilizzo del Parco di sua proprietà denominato Parco Provinciale della Resistenza Monte S. Giulia in Comune di Palagano.

### **Art. 2**

1. La visita al Parco è libera e gratuita nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento.
2. I visitatori possono entrare nel Parco solo nei giorni, orari e attraverso gli accessi previsti.
3. L'attività equestre è consentita solo lungo la rete dei sentieri e non deve dare disturbo alla sicurezza ed alla tranquillità degli utenti.
4. L'accesso ed il transito con mountain bike è consentito solo lungo la rete dei sentieri e non deve dare disturbo alla sicurezza ed alla tranquillità degli utenti.
5. E' vietato l'accesso con auto, motocicli, ciclomotori, fuoristrada.
6. E' ammesso l'ingresso degli autoveicoli che trasportano persone disabili, previo controllo del personale addetto. E' inoltre ammesso l'accesso dei veicoli di servizio alle strutture del Parco.
7. E' vietata ogni forma di campeggio e pernottamento all'interno dell'area del Parco, nonché l'allestimento di tende, baracche, capanne temporanee e simili, non espressamente autorizzata con atto del Dirigente provinciale competente.

### **Art. 3**

1. La flora e la fauna del Parco sono protette.  
E' vietata la raccolta e il danneggiamento di piante e fiori e di qualsiasi altro elemento componente il patrimonio naturale del Parco.  
Gli utenti del Parco rispondono personalmente dei danni, comunque causati, al patrimonio ambientale.
2. E' vietata nel territorio del Parco l'attività venatoria; sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurare la funzionalità ecologica..
3. E' vietato, all'interno del Parco, accendere fuochi per qualsiasi motivo; la preparazione a caldo di cibi è consentita unicamente nelle zone appositamente predisposte.
4. E' vietato abbandonare rifiuti sul suolo ed è fatto obbligo di servirsi degli appositi contenitori, laddove presenti. In caso di mancanza o di insufficienza dei contenitori, i rifiuti devono essere portati nei cassonetti delle stazioni ecologiche esterne al Parco.
5. E' vietata l'installazione e la diffusione di cartelli, manifesti o altro materiale pubblicitario, in tutto il territorio del Parco e nelle sue pertinenze compreso i parcheggi e le strade d'accesso.  
La Provincia si riserva di autorizzare con atto del Dirigente provinciale competente l'installazione e la concessione di plance pubblicitarie nei parcheggi di pertinenza.

6. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita nel rispetto della L.R. n° 6/1996 e ss.mm..
7. La raccolta dei tartufi è consentita nel rispetto delle leggi vigenti e delle seguenti modalità: il raccoglitore in possesso di regolare autorizzazione alla raccolta, prima di iniziare la propria attività di ricerca e raccolta, deve segnalare la propria presenza all'interno del Parco attraverso la compilazione di una scheda da inserire nell'apposita cassetta posizionata all'esterno del Centro Visite del Parco e dei punti di accesso al parco stesso ( parcheggio auto). Su tale scheda il raccoglitore dovrà indicare dati anagrafici, n. tesserino e data di scadenza, la zona di raccolta e l'orario di arrivo. E' fatto divieto di raccolta di tartufi all'interno delle aree debitamente recintate ( tartufaie coltivate e recintate) ad esclusione delle persone autorizzate.

#### **Art. 4**

1. La tranquillità del Parco è una prerogativa da difendere e conservare.
2. Sono vietati giochi ed attività rumorose in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale.
3. Sono esclusi tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzati) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
4. Le attrezzature per i bambini non possono essere utilizzate dagli adulti.

#### **Art. 5**

1. Le attività didattiche, ricreative e sportive, quando non rientrano nell'ordinaria fruizione del parco, dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzate, con riferimento alla finalità e alla regolamentazione stessa.
2. L'autorizzazione disporrà orari e spazi in cui l'attività è consentita.
3. Le attività di cui sopra devono essere sorvegliate durante lo svolgimento da un responsabile (nominativamente individuato) il quale risponderà personalmente per il gruppo rappresentato.
4. Le attività di cui sopra non danno diritto all'uso esclusivo delle attrezzature, che dovranno rimanere a disposizione del pubblico in modo da non limitare la fruizione individuale del Parco.

#### **Art. 6**

1. Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza.  
Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del Parco, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.  
I genitori e gli accompagnatori rispondono dell'incolumità e del fatto dei minori loro affidati.
2. E' fatto obbligo di utilizzare i bagni pubblici.
3. I cani possono accedere al Parco solo se tenuti al guinzaglio; il conduttore deve essere attrezzato di museruola e strumenti per ripulire il suolo dagli escrementi dell'animale, fatto cui deve provvedere prontamente. I cani rinvenuti liberi saranno catturati.
4. Gli obblighi di cui al comma 3 non si applicano ai cercatori di tartufo, riguardo la condotta dei loro cani, dal 1° ottobre al 31 marzo; dal 1° aprile al 31 luglio non si applicano ai cercatori di tartufo, riguardo la condotta dei loro cani, gli obblighi di cui al comma 3. ad eccezione dei giorni di sabato, domenica e festivi.

5. La Provincia declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone, a cose, che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

#### **Art. 7**

1. I visitatori dovranno inoltre attenersi alle disposizioni impartite dai funzionari della Provincia, dai custodi del Parco, dai Vigili Provinciali e dagli altri agenti addetti alla vigilanza, quando condizioni particolari lo richiedano.

#### **Art. 8**

1. Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del presente regolamento, si seguono le norme di cui alla L. 24.11.1981 n. 689 e sono determinate tra un limite minimo ed un limite massimo ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto nella tabella Allegato A1) al presente Regolamento.
2. Gli agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli indicati nel successivo Art. 9.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81 è il Direttore dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena.
4. I proventi vanno alla Provincia di Modena.

#### **Art. 9**

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è esercitata dal personale addetto alla custodia del Parco, dal Corpo dei Vigili Provinciali, nonché dai Corpi di Polizia municipali e statali e dalle Guardie Ecologiche.  
Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente Regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni.

#### **Art. 10**

1. In tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale ed alle attrezzature del Parco.
2. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

#### **Art. 11**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione .

**Allegato 2)****SANZIONI RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO**

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE MINIMA (EURO)</b>	<b>SANZIONE MASSIMA (EURO)</b>
Accesso al di fuori degli orari fissati	25,00	90,00
Violazione del divieto di attività venatoria	80,00	480,00
Raccolta fiori e frutti	25,00	90,00
Accensione di fuochi; abbandono di rifiuti	40,00	240,00
Rumori molesti, comportamenti irrispettosi o indecorosi (dopo infruttuosa intimazione a desistere)	25,00	150,00
Attività di gruppo non autorizzate; giochi pericolosi o fuori dagli spazi previsti (dopo infruttuosa intimazione a desistere)	60,00	360,00
Campeggio o bivacco non autorizzato	25,00	150,00
Bivacchi o ritrovi notturni	60,00	360,00
Transito di mountain bike fuori dai percorsi segnalati	25,00	90,00
Accesso o transito non autorizzato e/o senza essere muniti di strumenti per la pulizia del suolo dagli escrementi canini e di museruola	25,00	120,00
Inosservanza dell'obbligo di pulizia del suolo dagli escrementi canini	25,00	120,00
Attività equestre fuori dai percorsi segnalati	25,00	150,00
Danneggiamento o imbrattamento del suolo o della vegetazione, di nidi e tane	30,00	180,00
Danneggiamento o imbrattamento di arredi ed attrezzature	40,00	240,00
Affissione di cartelli o manifesti o simili	30,00	180,00
Utilizzo improprio dei giochi e delle attrezzature	30,00	180,00
Mancata segnalazione per la raccolta dei tartufi	25,00	150,00
Raccolta di tartufi senza autorizzazione nelle aree recintate	60,00	360,00

Per tutte le fattispecie non contemplate si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 .



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 82 del 09/04/2014**

*Oggetto:* PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA MONTE S. GIULIA DI MONCHIO DI PALAGANO. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Pagina 1 di 1

**CONSIGLIO PROVINCIALE**

La delibera di Consiglio n. 82 del 09/04/2014 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/04/2014

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 82 del 09/04/2014**

*Oggetto:* PARCO PROVINCIALE DELLA RESISTENZA MONTE S. GIULIA DI MONCHIO DI PALAGANO. APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO.

Pagina 1 di 1

**CONSIGLIO PROVINCIALE**

La delibera di Consiglio n. 82 del 09/04/2014 è divenuta esecutiva in data 21/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente